



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 06 del 30/10/2012

Ricorso dell'atleta BISOFFI SHARON (1924493) per lo scioglimento del vincolo dalla Società A.S.D. PALLAVOLO ROVERETO (Cod. Fipav 06.029.0287).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. datata 22/08/2012, l'Atleta Bisoffi Sharon chiedeva in via amichevole alla Società A.S.D. PALLAVOLO ROVERETO il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, per opportunità di crescita pallavolistica e personale, nonché consequenziale problematica di gestione dell'immagine sportiva.
- In data 11.09.2012 La Società A.S.D. PALLAVOLO ROVERETO riscontrava la predetta raccomandata A.R. negando la richiesta di svincolo e sottolineando la mancata risposta dell'Atleta alla lettera di convocazione del 20.08.2012.
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, ricevuto in data 27/09/2012, l'Atleta Bisoffi Sharon chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo quali motivi la limitazione della propria libertà individuale in merito alla autodeterminazione della formazione professionale o carriera professionistica, che sarebbe risultata irrimediabilmente ed immotivatamente compromessa; limitazione della crescita sportiva non permettendo la partecipazione a campionati di categoria superiore (B1 e B2) da cui avrebbe ricevuto specifica richiesta, compromettendo i rapporti fondamentali di lealtà e fiducia.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 06 del 30/10/2012

- La società A.S.D. PALLAVOLO ROVERETO si costituiva in giudizio, con raccomandata ricevuta in data 11.10.2012, contestando la richiesta di scioglimento coattivo del vincolo, ritenendo indimostrati e comunque infondati gli assunti della ricorrente.
- La Commissione fissava udienza di discussione in data 23/10/2012.
- All'udienza suindicata compariva l'Atleta personalmente, accompagnata dalla madre, nonché il Sodalizio nella persona del Presidente Signor Della Valentina Roberto, rappresentante legale *pro tempore*, accompagnato dal vice Presidente.
- La causa, dopo ampia discussione ed invito a conciliazione, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'Atleta è infondato e pertanto deve essere rigettato.

La Ricorrente si è limitata ad affermare, in maniera del tutto generica, senza alcun riscontro documentale, di una sua possibile scelta di formazione professionale in regione diversa da quella di residenza, in dipendenza del luogo in cui avrebbe praticato lo sport della pallavolo. Resta il fatto che la stessa ha dichiarato di non aver abbandonato la propria residenza per motivi di studio. Neppure è stata provata la sussistenza di una carriera di tipo "professionistica", che del resto non sarebbe in alcun modo dimostrabile posto che non è prevista dallo Statuto Federale.

Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, ossia l'asserita limitazione alla crescita sportiva dell'Atleta – crescita che, a detta di quest'ultima, avrebbe avuta un'ascesa esponenziale negli ultimi anni e sarebbe stata limitata dal militare in una serie inferiore quale quella in cui è iscritto il sodalizio di appartenenza – si è evidenziata in sede di discussione l'ampia disponibilità reiterata del sodalizio a prendere in esame eventuali richieste che fossero pervenute da altre società, in riconoscimento della crescita dell'Atleta stessa.

L'Atleta, al riguardo, si è limitata a esibire una missiva datata 22 ottobre 2012 indirizzata alla medesima, proveniente peraltro da soggetto terzo a questo procedimento, che dava generiche indicazioni di trattative con sodalizi dell'Italia Centrale, dai quali parte opposta ha dichiarato di non essere mai stata contattata, né sussistono prove documentali in senso contrario.

In merito alla dedotta problematica inerente alla gestione dell'immagine sportiva, l'Atleta si è limitata anche in questo ad una generica affermazione senza nulla precisare in merito.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 06 del 30/10/2012

Infine è emerso, nell'ambito della discussione, che il Sodalizio ha sempre riconosciuto la crescita sportiva dell'Atleta, avviata in questo sport proprio dalla stessa società; ha dimostrato interesse per le sue prestazioni sportive convocandola per la stagione sportiva in corso; ha tenuto conto delle aspirazioni dell'Atleta prendendo in considerazione l'unica richiesta in prestito pervenuta nella settimana precedente l'udienza.

Non appare pertanto sostenibile come asserisce parte ricorrente che l'atteggiamento del sodalizio convenuto sia lesivo del suo fondamentale diritto all'autodeterminazione e libertà individuale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa versata dall'Atleta e la restituzione della tassa versata al Sodalizio.

Affissione all'Albo il 30 ottobre 2012

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale